DECRETO 17 agosto 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rodriguez De Velasco Lorena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni:

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza della sig.ra Rodriguez De Velasco Lorena, nata Madrid il 14 luglio 1981, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad Complutense de Madrid» in data 4 novembre 2005;

Considerato che la richiedente è in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla professioni di psicologo in Spagna, come dichiarato dall'Autorità competente spagnola «Ministerio de Educacion y Ciencia» in data 22 gennaio 2007;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale in atti allegata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Rodriguez De Velasco Lorena, nata a Madrid il 14 luglio 1981, cittadina spagnola, è ricono-

sciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 17 agosto 2007

Il direttore generale: Papa

07A07719

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2007.

Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/92/ CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Dodicesima modifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);

Vista la direttiva 2006/92/CE della Commissione del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE, per quanto riguarda i limiti massimi di residui di captano, diclorvos, etion e folpet;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive captano, diclorvos, etion e folpet;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta del 25 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

I limiti massimi di residui delle sostanze attive captano, diclorvos, etion e folpet, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Art. 2.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive captano, diclorvos e folpet indicati nell'allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 62

Allegato i

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CAPTANO (fungicida)	Mandorle. Pomacee (a), albicocche, fragole (escluse le fragole selvatiche) (a), more (a), lamponi (a), ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) (a), uva spina (a). Ciliegie. Prugne. Manghi. Altra frutta. Carote, sedano rapa, peperoni, meloni, spinaci, prezzemolo, sedani. Pomodori (a), scarola, fagioli (con baccello) (a), fagioli (senza baccello) (a), porri. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi oleaginosi.	0,3 \frac{3}{5} \frac{1}{2} 0,02* \frac{2}{0.02*} \frac{0.02*}{0.02*} \frac{0.02*}{0.02*}	(a) somma di captano e folpet
DICLORVOS (insetticida)	Patate Tè Luppolo Cereali Frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05* 0.02* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.02* 0.02*	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ETION (insetticida - acaricida)	Frutta Prezzemolo. Sedani. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi oleaginosi. Patate. Tè. Luppolo.	0,01* 2 0,1 0,01* 0,01* 0,02* 0,01* 3 0,02*	Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
FOLPET (fungicida)	Pomacce, fragole (escluse le fragole selvatiche), more, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina. Ciliegie. Uve da vino. Altra frutta. Cipolle. Pomodori (a), lattuga, fagioli (con baccello) (a), fagioli (senza baccello) (a). Cucurbitacce con buccia non commestibile. Cavoli rapa. Altri ortaggi. Legumi da granella. Semi oleaginosi. Patate. Tè. Luppolo. Frumento, orzo. Altri cereali.	$\begin{array}{c} \underline{3}^{(a)} \\ \underline{2} \\ \underline{5} \\ \underline{0,02}^* \\ \underline{0,4} \\ \\ \underline{2} \\ \underline{0,05} \\ \underline{0,02}^* \\ \underline{0,02}^* \\ \underline{0,02}^* \\ \underline{0,1} \\ \underline{0,05}^* \\ \underline{150} \\ \underline{2} \\ \underline{0,02}^* \\ \underline{0,02}^* \\ \end{array}$	(a) somma di captano e folpet

^(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO⁽¹⁾ E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ADIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTOE L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

(1) Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Intervallo in Derrate alimentari gg. immagazzinate	Inter- vallo in gg.	Altri impieghi	Note
CAPTANO (fungicida)	Pomacee	21 10		1	Concia delle sementi di ortaggi, mais e sorgo	(1) Trattamenti ammessi fino a fine fioritura
DICLORVOS (insetticida)	Floreali	:		5	. 4	
FOLPET (fungicida)	Vite (uve da vino)	28/40 10 7 21			N. O.	

07A07675